



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 23/07/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1183

L.R. 16.11.2001 n.28 - art. 42 e L.R. 28.12.2012, n.46 - art.12 - Variazione al Bilancio di previsione per l'es. fin. 2013 a seguito dell'accreditamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della somma di € 1.653.436,00 spettante a saldo degli importi dovuti per la costruzione della S.R. n. 8.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità - Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, e Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Gestione Opere Pubbliche del Servizio Lavori Pubblici, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio LL.PP., riferisce quanto segue:

Con D. Lgs. n.112/98, D.P.C.M. del 12.9.2000 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3.10.2002, furono trasferiti alla Regione Puglia n° 65 interventi ex - Agensud, aventi le Convenzioni attive.

Il Settore Programmazione della Regione Puglia provvede a ritirare, dalla sede di Roma della Cassa DD.PP., i fascicoli amm.vi relativi agli interventi ex - Agensud e, con nota n° 234/PRG in data 29.1.2003, li trasmise al Settore ai LL.PP. (ora Servizio LL.PP.), in quanto preposto alla loro gestione amm.va.

Tra tali interventi non veniva annoverato quello di cui alla Convenzione ex Agensud n.266/88, relativo alla realizzazione della S.R. n.8 (1° lotto), che risultava invece incluso tra le convenzioni revocate.

Dopo lunghi anni, il T.A.R. del Lazio, con Sentenza n.9229/2008, annullava la deliberazione CIPE del 28.12.1993 nella parte in cui revocava il finanziamento di 110,770 miliardi di lire (pari ad € 54.891.271,00) a suo tempo concesso alla Regione Puglia per la realizzazione della S.R. n.8 (1° lotto).

Detta Sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal CIPE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale richiedeva, innanzi tutto, la sospensione dell'efficacia della predetta Sentenza n.9229/2008 del TAR Lazio.

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n.988 del 24 Febbraio 2009, respingeva l'istanza cautelare dei ricorrenti, condannando le Amministrazioni appellanti al pagamento delle spese.

Finalmente, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale), con nota prot. 2546 del 16.02.2009, indirizzata sia al Settore Ragioneria che al Settore Programmazione della Regione Puglia, comunicava che, in data 15.12.2008, l'Ufficio Centrale di Bilancio aveva provveduto alla registrazione del trasferimento della somma di € 28.911.280,04, relativa alle risorse recate dalla delibera CIPE n.4/2006, di cui € 23.180.211,00 riferiti a quota parte delle risorse occorrenti per la costruzione della S.R. n.8 (1° lotto).

Con la stessa lettera, la summenzionata Direzione Generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico comunicava ai suindicati Settori della Regione Puglia che la Ragioneria Generale dello Stato aveva provveduto ad emettere il titolo delle risorse in

parola sul conto di tesoreria della Regione Puglia.

Nel bilancio di previsione 2010, approvato con L.R. 31.12.2009, n.35, a seguito di specifica proposta avanzata dal Servizio LL.PP., l'anzidetta somma di € 23.180.211,00, relativa alla prima tranche del finanziamento occorrente per la realizzazione della S.R. n.8 (1° lotto), è stata regolarmente iscritta sia nel capitolo di entrata 2053405 U.P.B. 4.3.19 che nel capitolo di spesa 1081043 U.P.B. 3.2.4.

Successivamente il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con Decisione n.1460, resa in camera di consiglio il 26.01.2010 e depositata in Segreteria il 12.03.2010, si pronunciava definitivamente sul ricorso in appello di cui innanzi, come segue: respingeva l'appello medesimo e, per l'effetto, confermava la Sentenza del T.A.R. del Lazio impugnata; condannava le amministrazioni appellanti al pagamento delle spese e onorari di causa; ordinava che tale Decisione fosse eseguita dall'autorità amministrativa.

Alla luce della suddetta Decisione del Consiglio di Stato, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1399 dell'8.06.2010, apportava, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n.28/2001 e dell'art.11 della L.R. 31.12.2009, n.35, in termini di competenza e cassa, una variazione al bilancio di previsione dell'es. fin. 2010, nel senso che iscriveva sia sul capitolo di entrata 2053405 dell' U.P.B. 4.3.19 che sul capitolo di spesa 1081043 dell' U.P.B. 3.2.4 la rimanente somma di € 31.711.060,00 (pari ad € 54.891.271,00 - € 23.180.211,00) spettante per la costruzione della S.R. n.8 (1° lotto).

Con Sentenza n. 2120 dell'8 marzo 2011 il TAR Lazio (Sezione Terza) ordinava al Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare completa attuazione alla suindicata precedente Sentenza n.9229/2008 con il pagamento alla Regione Puglia della somma di € 31.761.060,00 oltre accessori di legge, adottando i provvedimenti necessari nel termine di 40 gg. e nominando, nel contempo, un Commissario ad acta nella persona dell'ing. Claudio Solustri con l'incarico di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza entro il termine di 30 giorni.

L'Ufficio Entrate del Servizio Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia, con nota n. 17615 del 27/10/2011, comunicava al Servizio LL.PP. l'avvenuto accredito in data 7.10.2011, da parte della Tesoreria Centrale dello Stato, della predetta somma residua di € 31.711.060,00 che è stata correttamente imputata al Cap. di entrata 2053405/2011, giusta reversale di incasso n. 6459/2011.

Con successiva Ordinanza n. 8524 del 7.11.2011 la predetta Sezione del TAR Lazio ordinava al succitato Commissario di far adottare, ovvero adottare, presso i Ministeri competenti, anche avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, tutti i provvedimenti necessari al fine della corresponsione, fino al realizzo, a favore della Regione Puglia della somma di € 41.252.949,77 dovuta a titolo di rivalutazione monetaria del finanziamento a suo tempo concesso per la realizzazione della S.R. n. 8 (1° lotto).

La Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico proponevano reclamo avverso la citata Ordinanza n. 8524 del 7.11.2011, nonché avverso i provvedimenti adottati dal Commissario al fine di dare concreta ed integrale attuazione a quanto stabilito dalle citate Sentenze n. 9929/2008 e n. 2120/2011.

Con Ordinanza n. 2788/2012 il TAR Lazio (Sezione Terza), sul presupposto della rituale proposizione del suddetto gravame, ha ordinato al Commissario ad acta, al fine di acquisire ulteriori elementi:

a) di procedere a calcolare gli interessi legali dovuti sulle somme liquidate in ritardo dalle amministrazioni secondo i seguenti criteri:

I. calcolo degli interessi legali spettanti alla Regione Puglia sulla somma di € 54.891.271,00 dal 28.12.1993 (data di adozione del provvedimento di revoca del finanziamento successivamente annullato) al 14.12.2008 (data in cui è avvenuto il pagamento parziale dell'importo di € 28.911.280,00);

II. calcolo dei citati accessori sulla residua somma dovuta di € 31.711.060,00 dal 16.05.2008 fino al 16.09.2011 (data di pagamento della stessa);

b) di depositare i suddetti conteggi presso la Segreteria della Sezione entro 30 gg. dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

Il Commissario ad acta, in esecuzione della predetta Ordinanza, con relazione depositata agli atti in data 6.04.2012, ha quantificato gli interessi dovuti come segue: € 37.035.274,91 in relazione al punto I) ed € 2.203.801,17 in relazione al punto II).

Pertanto il TAR Lazio (Sezione Terza), acquisita la citata relazione del Commissario, con Ordinanza n. 4665/2012 (depositata in segreteria il 23.05.2012) si è definitivamente pronunciato sul reclamo proposto dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico come segue:

- ha revocato l'Ordinanza n. 8524/2011;

- ha Ordinato al Commissario ad acta di far adottare, ovvero adottare, presso i Ministeri competenti, anche avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, tutti i provvedimenti necessari ai fini della corresponsione, fino al realizzo, in favore della Regione Puglia, della somma complessiva di € 39.239.076,08 (pari a € 37.035.274,91 + € 2.203.801,17) dovuta a titolo di interessi legali con riferimento al finanziamento a suo tempo concesso per la realizzazione della strada regionale n. 8 (1° lotto).

Con lettera raccomandata in data 12 giugno 2012 il Commissario ad acta, ing. Claudio Solustri, ha formalmente invitato la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri interessati a dare esecuzione alla succitata Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza) n. 4665 del 23.05.2012 disponendo l'accreditamento della suindicata somma di € 39.239.076,08 in favore della Regione Puglia.

Il Servizio Bilancio e Ragioneria (Ufficio Entrate) della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_116/20370/ETR in data 29.11.2012 ha comunicato al Servizio Lavori Pubblici, competente in materia, l'avvenuto accreditamento, da parte della Tesoreria dello Stato, della somma di € 39.239.076,08 a favore della Regione Puglia.

Alla luce della suddetta Ordinanza del TAR Lazio n. 4665/2012, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 941 del 13.05.2013 (sulla quale è stato preventivamente espresso positivo parere di regolarità contabile da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria, ai sensi dell'art. 79, comma 5, della L.R. n.28/2001), apportava, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n.28/2001 e dell'art.12 della L.R. 28.12.2012, n.46, in termini di competenza e cassa, una variazione al bilancio di previsione dell'es. fin. 2013, nel senso che iscriveva sia sul capitolo di entrata 2053405 dell' U.P.B. 4.3.19 che sul capitolo di spesa 1081043 dell' U.P.B. 9.1.4 la suddetta somma di € 39.239.076,08 spettante a titolo di interessi legali per la costruzione della S.R. n.8 (1° lotto).

Con successiva Ordinanza n. 8721/2012 (depositata in segreteria il 22.10.2012) il T.A.R. Lazio (Sezione Terza) osservando che la corretta esecuzione della suindicata Sentenza n. 2120 dell'8 marzo 2011 postula che il calcolo delle somme da trasferire alla Regione Puglia debba essere effettuata con le seguenti modalità:

I) sull'importo originario di € 54.891.271,00 spettano gli interessi legali dal 28.12.1993 (data di adozione del provvedimento di revoca del finanziamento successivamente annullato) al 14.12.2008 (data in cui è avvenuto il pagamento parziale dell'importo di € 28.911.280,00);

II) in ossequio al principio di cui all'art. 1194, come correttamente rilevato nella camera di consiglio del 3.10.2012 dalla Regione Puglia, la somma di € 28.911.280,00 deve essere imputata in primis agli interessi maturati fino al 14.12.2008 sulla somma iniziale di € 54.891.271,00 e successivamente al capitale;

III) sulla residua somma capitale spettano gli interessi legali dal 14.12.2008 fino al soddisfo.

si pronunciava definitivamente sul reclamo proposto dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico, ordinando al Commissario ad acta:

I) di procedere a riquantificare le somme spettanti alla Regione Puglia in corretta e pedissequa applicazione delle menzionate sentenze sulla base dei criteri enunciati in motivazione;

II) di far adottare, ovvero adottare, presso i Ministeri competenti, anche avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, tutti i provvedimenti necessari.

Il Commissario ad acta, in esecuzione della predetta Ordinanza n. 8721/2012, con relazione depositata presso la Segreteria della Terza Sezione del TAR Lazio in data 13.11.2012, ha provveduto a rifare tutti i conteggi delle somme spettanti alla Regione Puglia, quantificando il saldo definitivo in € 1.653.435,22 (di cui € 1.635.643,51 per quota capitale ancora da pagare al 24.12.2012 ed € 17.791,71 per interessi legali dal 24 ottobre 2012 al 31 marzo 2013).

Con Ordinanza in data 6 dicembre 2012 il Commissario ad acta, ing. Claudio Solustri, ha ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico di adottare tutti i provvedimenti necessari all'accreditamento in favore della Regione Puglia della somma di € 1.653.435,22.

Il Servizio Bilancio e Ragioneria (Ufficio Entrate) della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_116/6126/ETR in data 17.04.2013 ha comunicato al Servizio Lavori Pubblici, competente in materia, l'avvenuto accreditamento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della somma di € 1.653.436,00 a favore della Regione Puglia e di aver provveduto all'emissione della reversale di incasso n. 2298/13 di pari importo che è stato imputato sul Capitolo 6153300/2013 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione", invitando, nel contempo, il medesimo Servizio LL.PP. a disporre con provvedimento della Giunta Regionale l'iscrizione delle entrate e delle relative spese ai pertinenti capitoli del bilancio regionale.

Alla luce di quanto sopra, occorre necessariamente regolarizzare la situazione contabile provvedendo alla iscrizione delle suindicate risorse di € 1.653.436,00 accreditate dallo Stato alla Regione Puglia ai pertinenti capitoli di entrata e di spesa, specificando che anche la somma di € 17.791,71, corrisposta a titolo di interessi legali, deve essere imputata, per le stesse ragioni espresse nella succitata precedente deliberazione di G.R. n. 941 del 13.05.2013, sugli stessi capitoli di entrata e di spesa della sorte capitale.

Infatti, si ribadisce, in proposito, che il notevole ritardato accredito (oltre venti anni) del finanziamento a suo tempo assentito per la costruzione del 1° lotto della S.R. n.8 ha comportato un sensibile ridimensionamento del programma costruttivo dell'opera, al fine di contenerlo nei limiti dell'importo finanziato di € 54.891.271,00, per cui anche tale somma di € 17.791,71, corrisposta a titolo di interessi legali, viene di fatto ad integrare, attualizzandolo, l'originario finanziamento della S.R. n.8 concretizzatosi dopo oltre venti anni e pertanto deve rimanere nella disponibilità del Servizio Lavori Pubblici.

In definitiva, la suddetta intera somma di € 1.653.435,22 (di cui € 1.635.643,51 per quota capitale ed € 17.791,71 per interessi legali), unitamente alla somma di € 39.239.076,08 precedentemente accreditata alla Regione Puglia, potrebbe consentire, al termine dei lavori, la successiva realizzazione del tronco stradale stralciato dall'originario programma costruttivo, ovvero rendersi necessaria per fronteggiare eventuali imprevisti e controversie che potrebbero sorgere durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Pertanto occorre apportare, ai sensi delle L.R. 16.11.2001 n.28 - art. 42 e L.R. 28.12.2012, n.46 - art.12, in termini di competenza e cassa, le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno 2013:

PARTE ENTRATA PARTE SPESA

U.P.B. 4.3.19 U.P.B. 9.1.4

Cap. 2053405 Cap.1081043

+ € 1.653.436,00 + € 1.653.436,00

COPERTURA FINANZIARIA, di cui alla L.R. n° 28/2001 e s.m.i.:

Il presente provvedimento comporta una iscrizione di maggiore entrata al bilancio di previsione dell'es. fin. 2013, approvato con L.R. n.46 del 28.12.2012, della somma di € 1.653.436,00, per la quale viene

apportata, ai sensi dell'art.42, comma 1, della L.R. n.28/2001 e dell'art.12 della L.R. 28.12.2012, n.46, in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio 2013:

PARTE ENTRATA PARTE SPESA

U.P.B. 4.3.19 U.P.B. 9.1.4

Cap. 2053405 Cap.1081043

“Trasferimenti di risorse “Spese per investimenti

rivenienti da Convenzioni finanziati da

Ex Agensud DPCM Convenzioni ex

12/09/2000” Agensud DPCM

12/09/2000”

+ € 1.653.436,00 + € 1.653.436,00

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, comma 4°, lett. k) della L.R. n.7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità - Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, e Lavori Pubblici;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile della P.O. “Gestione Programmi Straordinari”, dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente del Servizio LL.PP., competenti in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare, ai sensi dell'art.42 della L.R. 16.11.2001, n.28 e s.m.i. e dell'art.12 della L.R. 28.12.2012, n.46, in termini di competenza e cassa, la variazione al Bilancio di Previsione 2013, approvato con L.R. n.46/2012, per la iscrizione della somma di € 1.653.436,00, ai pertinenti capitoli di entrata e spesa come di seguito esposto:

PARTE ENTRATA PARTE SPESA

U.P.B. 4.3.19 U.P.B. 9.1.4

Cap. 2053405 Cap.1081043

“Trasferimenti di risorse “Spese per investimenti

rivenienti da Convenzioni finanziati da

Ex Agensud DPCM Convenzioni ex

12/09/2000” Agensud DPCM

12/09/2000”

+ € 1.653.436,00 + € 1.653.436,00

- di disporre che la suddetta somma di € 1.653.436,00 sia lasciata a disposizione del Servizio Lavori Pubblici per le esigenze connesse alla realizzazione della S.R. n. 8;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
